



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 31/12/2022

OGGETTO: Determina a contrarre mediante trattativa diretta per rifacimento impermeabilizzazione copertura magazzini comunali ex Cartiera. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Determina a contrarre mediante trattativa diretta per rifacimento impermeabilizzazione copertura magazzini comunali ex Cartiera. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.9 del 29.07.2019, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 22.07.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 -2024;

Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 22.07.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;

Visto l'art.183 del D. Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;

PREMESSO che il Comune di Atina intende procedere al rifacimento impermeabilizzazione copertura magazzini comunali ex Cartiera;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. n.97 del 25.05.2016 recante " revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della L. 6 novembre 2012 n.190 e del Decreto Legislativo n.33/2013, ai sensi dell'art.7 della L. 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 , approvato con deliberazione della G.C. n.22 del 31.03.2021;

RICHIAMATI:

- Part.,26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.448, e successive modificazioni, che prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse;
- Part.1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e s.m., che ribadisce, per quanto attiene agli enti locali, l'applicazione delle predette disposizioni, prevedendo altresì la facoltà di ricorrere, per gli acquisti suddetti, alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali ai sensi del comma 456, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi;

- l'art.1, comma 450, della legge n.296/2006, e s.m., che prevede l'obbligo di ricorrere, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione –MEPA; come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale disciplina i contratti sottosoglia comunitaria;

DATO ATTO che secondo il combinato disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.23-ter, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, i comuni non capoluogo di provincia (a prescindere dal fatto se abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire, anche dopo la data del 1° gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

VISTI:

- *l'art.36, commi 2 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 "Contratti sotto soglia" cui «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta... le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni»;*

- *l'art.37 del D.Lgs. n.50/2016 «Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38»;*

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO:

- il Decreto Semplificazioni "bis" - Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che all'articolo 51 del D.L. 77/2021 prevede alcune modifiche al D.L.76/2020, tra cui l'innalzamento della soglia dell'affidamento diretto per forniture e servizi, anche di ingegneria e architettura, da Euro 75.000 a Euro 139.000;

- l'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e alla sub-soglia ora fissata dal Decreto Semplificazioni bis in €. 139.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

- l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art.192 del D. Lgs. n.267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rendere di nuovo agibili i magazzini comunali ex Cartiera;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione della prestazione;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- si procederà alla scelta del contraente ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con la procedura di "Trattativa diretta rivolta ad un unico operatore";
- l'importo presunto dei lavori, posto a base di affidamento, soggetto a ribasso è di €. 19.126,25 oltre ad €. 2.682,64 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, importo a base di affidamento €. 21.808,89 oltre IVA al 22% per €. 4.797,96 e per l'importo complessivo lordo di €. 26.606,85;

VISTO l'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e alla sub-soglia ora fissata dal Decreto Semplificazioni bis in €. 139.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

DATO ATTO che:

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 139.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art.37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m;

VALUTATE le finalità dei lavori, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione alla suddetta acquisizione per garantire la riparazione della copertura magazzini comunali ex Cartiera;

DATO ATTO che:

- la verifica della regolarità contributiva della Ditta in parola verrà effettuata dalla S.A. prima dell'aggiudicazione definitiva;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico sul c/c corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO il Computo Metrico allegato;

DATO ATTO che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitti di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul capitolo 2081 PdC 1.03.01.02.999 del PEG 2022;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000

D E T E R M I N A

- 1). di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della manutenzione straordinaria del campo sportivo polivalente in località Centro storico;
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rendere di nuovo agibili i magazzini comunali ex Cartiera;
 - l'oggetto del contratto è l'esecuzione della prestazione;
 - si procederà alla scelta del contraente ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con la procedura di "Trattativa diretta rivolta ad un unico operatore";
 - ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

- 2). di avviare, pertanto, una trattativa diretta con unico operatore fissando quale prezzo base di trattativa l'importo stimato soggetto a ribasso di €. 19.126,25 oltre ad €. 2.682,64 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, importo a base di affidamento €. 21.808,89 oltre IVA al 22% per €. 4.797,96 e per l'importo complessivo lordo di €. 26.606,85;
- 3). di approvare il Computo Metrico allegato;
- 4). di dare atto che la spesa per l'esecuzione della fornitura quantificata a base di gara in €. 19.126,25 oltre ad €. 2.682,64 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, importo a base di affidamento €. 21.808,89 oltre IVA al 22% per €. 4.797,96 e per l'importo complessivo lordo di €. 26.606,85;
- 5). di prenotare l'impegno presuntivo di spesa di € 26.606,85, IVA compresa, come di seguito:
 - Capitolo 2081
 - PdC 1.03.01.02.999
 - Importo: €. 26.606,85
 - Esercizio esigibilità: 2022
- 6). di dare atto che il Comune provvederà ad impegnare le somme indicate, per lo svolgimento dei lavori in parola, con successivi atti, ad avvenuto affidamento;
- 7). di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8). di dare atto che la procedura "Trattativa Diretta" sarà inoltrata, ad unico operatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;
- 9). di dare atto che, a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si dà atto che per i lavori in oggetto è stato già designato Responsabile del Procedimento il dott. Ing. Vincenzo Orlandi;
- 10). di precisare che le somme necessarie per lo svolgimento dei servizi da affidare di cui alla presente determinazione a contrarre verranno impegnate con la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 717 del 31/12/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 31/12/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 717 del 31/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	2081	513	1	01	05	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.606,85

Atina, li 31/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BASTIANELLI PAOLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 75

Il 31/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **695 del 31/12/2022** con oggetto:

Determina a contrarre mediante trattativa diretta per rifacimento impermeabilizzazione copertura magazzini comunali ex Cartiera. Impegno di spesa.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ORLANDI VINCENZO** il 31/01/2023.

1